Rapporto

numero	data	Dipartimento
5130 R	29 agosto 2001	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sul messaggio 12 giugno 2001 concernente l'adeguamento delle disposizioni concernenti l'elezione degli assessori-giurati alla nuova Costituzione cantonale

Il messaggio governativo in discussione è considerato esaustivo dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici e pertanto il relativo rapporto sarà breve evitando di ripeterne i contenuti.
D'altra parte, esiste una riconosciuta urgenza per l'approvazione della novella legislativa.
I nuovi assessori-giurati devono essere nominati entro il 31 dicembre di quest'anno, entrando essi in carica per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2007.
Si tratta in sostanza di regolamentare la nomina degli assessori-giurati secondo le nuove normative contenute nella Costituzione cantonale entrata in vigore il 14 dicembre 1997.
L'art. 36 cpv. 1 lett. h) della nuova Magna Carta stabilisce infatti che i giurati cantonali non sono più eletti dal popolo come finora, ma dal Gran Consiglio.
Per il periodo 2002/2007 essi ammonteranno a 387 persone, così ripartite:

- 60 per il Distretto di Mendrisio
- 153 per il Distretto di Lugano
- 72 per il Distretto di Locarno
- 12 per il Distretto di Vallemaggia
- 53 per il Distretto di Bellinzona
- 13 per il Distretto di Riviera
- 12 per il Distretto di Blenio
- 12 per il Distretto di Leventina

La distribuzione è fissata nell'art. 41 (modificato) della legge organica giudiziaria civile e penale, in maniera proporzionale al numero di anime di popolazione ticinese e confederata residente secondo l'anagrafe federale, in ragione di uno ogni 600 persone ritenuto che per una frazione di 300 e più si calcola un quoziente intero e che ad ogni distretto ne spettano al minimo dodici.

Per la suddivisione politica va detto che, nella sostanza, il sistema sarà quello attuale. Esso infatti avverrà in blocco e in forma tacita a meno che si presenti la situazione del cpv. 2 dell'art. 69l.
A ogni forza politica presente nelle ultime elezioni legislative cantonali verrà riconosciuta la possibilità di indicare un numero proporzionale di assessori-giurati al risultato scaturito dalle urne. Questo in ragione del maggior resto indipendentemente dal fatto che il quoziente sia stato raggiunto o meno.

1.0064

MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

La Commissione ha apportato alcune aggiunte ai singoli articoli proposti nel messaggio governativo. Esse sono dettate dalla volontà di evitare interpretazioni sbagliate e non modificano i contenuti della legge.

1. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

Il testo del messaggio è stato toccato in due articoli:

Art. 69h

Viene specificato al **cpv. 1** che il Presidente del Gran Consiglio comunica tempestivamente "al rappresentante" delle liste "aventi diritto" il numero degli assessori da eleggere, ecc.
Con questo si intende evitare il termine ampio di proponenti e limitare la discussione sulle liste che hanno diritto di scegliere dei giurati.
Al **cpv. 2** viene stabilito che le candidature vanno accompagnate dai singoli estratti del casellario giudiziale per consentire all'Ufficio presidenziale di segnalare ai rappresentanti delle liste l'inopportunità di eventuali candidature con carichi penali.

Art. 69i

Anche qui si specifica al **cpv. 1** che la persona responsabile è il "rappresentante" della lista interessata e non i proponenti, termine evidentemente troppo ampio.

2. Legge organica giudiziaria civile e penale

Parallelamente alla modifica della già citata legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, vanno riformulati alcuni articoli della legge organica giudiziaria civile e penale e più precisamente gli art. 41, 42, 43, 44 e 45.

La proposta del messaggio è modifica dalla Commissione solamente all'art. **42 cpv. 2** "Eleggibilità".
La Commissione ha ritenuto di dover introdurre i "membri del Gran Consiglio" tra le persone che non possono assumere la carica di assessore-giurato.

All'**art. 45**, pur non richiedendo cambiamenti del testo, la Commissione chiede che l'autorità di nomina, tramite il suo presidente, ricordi all'assessore-giurato l'ingiunzione dell'art. 45 cpv. 1, così che il primo e importante controllo delle eventuali cause di incompatibilità avvenga tramite l'assessore-giurato stesso.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

Fatte queste considerazioni e richiamato ancora una volta il messaggio governativo n. 5130 del 12 giugno 2001, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Parlamento a votare le modifiche legislative proposte, e meglio come all'allegato disegno di legge.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Tullio Righinetti, relatore
Bergonzoli S. - Bertoli - Bonoli - Buzzi - Colombo -
Ghisletta D. - Gianoni - Menghetti - Moccetti - Pantani - Pestoni

Disegno di

LEGGE

concernente l'adeguamento delle disposizioni riguardanti l'elezione degli assessori-giurati alla nuova Costituzione cantonale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 12 giugno 2001 no. 5130 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 29 agosto 2001 no. 5130 R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a:

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984 è modificata come segue:

TITOLO IV - DELIBERAZIONI

Capitolo VIII - Elezione degli assessori-giurati

Art. 69f

Principio

Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni; il loro numero è stabilito dall'art. 41 della legge organica giudiziaria civile e penale.

Art. 69g

Sistema di elezione

Gli assessori-giurati sono eletti, per ogni singolo distretto, proporzionalmente ai voti ivi ottenuti dalle liste nella elezione del Gran Consiglio immediatamente precedente, ritenuto che alla ripartizione partecipano anche le liste che non ottengono mandati per quoziente intero, in virtù della maggior frazione.

Art. 69h

Presentazione delle candidature

[1]L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio comunica tempestivamente al rappresentante delle liste aventi diritto il numero di assessori-giurati da eleggere e di seggi che spettano alle liste stesse per ogni singolo distretto in base alla ripartizione proporzionale, la data di scadenza del mandato, come pure il termine di presentazione delle candidature.

[2]Le candidature, accompagnate dai signoli estratti del casellario giudiziale, vengono presentate, entro sei settimane dalla comunicazione di cui al capoverso precedente, all'Ufficio presidenziale, il quale accerta l'eleggibilità dei candidati e verifica i carichi pendenti.

[3]Esso trasmette in seguito un suo rapporto con la proposta di elezione al Gran Consiglio.

[4]Nell'eventualità di una contestazione circa l'eleggibilità di un candidato, decide definitivamente il Gran Consiglio.

Art. 69i

Ineleggibilità, mancata presentazione delle candidature

[1]Nel caso di ineleggibilità di uno o più candidati, l'Ufficio presidenziale fissa un termine di cinque giorni al rappresentante della lista interessata per la sostituzione delle candidature.

[2]Qualora non fossero presentate candidature o non si provvedesse alla sostituzione di cui al capoverso precedente, il o i candidati da designare sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste; in questo caso, il termine di designazione del o dei candidati è pure di cinque giorni.

Art. 69l

Elezione

[1]Il Gran Consiglio procede, per ogni singolo distretto, all'elezione degli assessori-giurati votando in blocco sulla proposta dell'Ufficio presidenziale qualora il numero dei candidati corrisponda al numero degli eligendi.

[2]In caso di proposta superiore al numero degli eligendi, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti rispettando la ripartizione di cui all'art. 69g.

Art. 69m (nuovo)

Sostituzione

Se nel corso del periodo di nomina si deve procedere alla sostituzione di assessori-giurati, si applicano per analogia gli artt. 69h, 69i e 69l.

Art. 69n (nuovo)

Comunicazione dell'elezione, rifiuto di assumere la carica

[1]Il risultato dell'elezione degli assessori-giurati è pubblicato nel Foglio ufficiale, e la lista definitiva dei giurati è comunicata al Tribunale di appello.

[2]Quest'ultimo viene inoltre informato dal Gran Consiglio ogni volta che un assessore-giurato deve essere cancellato dalla lista, con la relativa sostituzione.

[3]Gli assessori-giurati risultati eletti dispongono di un termine di dieci giorni dalla pubblicazione per comunicare il loro rifiuto di assumere la carica al Gran Consiglio, che decide definitivamente.

[4]Se una domanda di rifiuto è ammessa, si applica la procedura di cui all'art. 69i.

Capitolo IX - Destituzione di membri del Consiglio di Stato

Art. 69o (nuovo)

Testo dell'ex. art. 69f.

Art. 69p (nuovo)

Testo dell'ex art. 69g.

Art. 69q (nuovo)

Testo dell'ex art. 69h.

Art. 69r (nuovo)

Testo dell'ex art. 69i.

Art. 69s (nuovo)

Testo dell'ex art. 69l.

II.

La Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 41

Numero

[1]Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio, secondo le disposizioni della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, fra i cittadini domiciliati nel rispettivo distretto, in ragione di uno ogni 600 anime di popolazione ticinese e confederata domiciliata, quale risulta all'anagrafe federale; una frazione di 300 e più si calcola come un quoziente intero.

[2]Ogni distretto però nomina almeno dodici assessori-giurati.

Art. 42 cpv. 2

Eleggibilità

[2]Sono eccettuati i Consiglieri di Stato, i membri del Gran Consiglio, i membri e i segretari di qualunque autorità giudiziaria, i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni cantonali e federali.

Art. 43 cpv. 3

Obbligo della carica

[3]Abrogato.

Art. 44

Convalidazione

Abrogato.

Art. 45

Sostituzione
a) ordinaria

[1]Gli assessori-giurati devono notificare al Gran Consiglio ogni causa che determina la cessazione dalle loro funzioni; un simile obbligo incombe pure a ogni autorità che viene a conoscenza di ciò.

[2]I nomi degli assessori-giurati che cessano dalle loro funzioni vengono eliminati dalla lista e sostituiti conformemente alle disposizioni della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

[3]Abrogato.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.